

Publicati i nuovi criteri per la qualificazione dei formatori alla sicurezza

Andrea Rotella - Ingegnere, consulente per la sicurezza e RSPP

Iter legislativo

Il decreto interministeriale 6 marzo 2013 introduce i criteri per la qualificazione dei formatori alla sicurezza sul lavoro, proseguendo gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in ordine alla formazione.

L'attività normativa sull'argomento ha visto, in poco più di 12 mesi, un rapido proliferare di provvedimenti attuativi a partire dai due Accordi della Conferenza Stato-Regioni 21 dicembre 2011, il primo relativo alla formazione di dirigenti, preposti e lavoratori e il secondo riguardante la formazione del datore di lavoro che intendeva svolgere direttamente l'incarico di RSPP per la propria azienda, seguiti dall'Accordo 22 febbraio 2012 inerente la formazione di operatori di particolari macchine per il cui impiego è richiesta una specifica abilitazione, fino all'ultimo Accordo della Conferenza Stato-Regioni 25 luglio 2012 nel quale venivano fornite alcune indicazioni interpretative dei provvedimenti del 21 dicembre 2011.

In particolare, gli Accordi della Conferenza Stato-Regioni 21 dicembre 2011 precisavano che i corsi in essi previsti dovevano essere tenuti da docenti in possesso di una esperienza almeno triennale, maturata in relazione all'insegnamento e/o in relazione allo svolgimento di attività professionale nella materia della salute e sicurezza sul lavoro (anche attraverso lo svolgimento di incarichi di RSPP), mentre il successivo Accordo interpretativo 25 luglio 2012 raccomandava agli

organi di vigilanza di considerare sicuramente soddisfatto il requisito richiesto dall'accordo avendo riguardo allo svolgimento continuativo delle funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno tre anni nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell'accordo (11 gennaio 2012).

Tali previsioni erano da considerarsi transitorie, come espressamente dichiarato nei singoli provvedimenti, stante l'attesa della emanazione definitiva dei requisiti dei formatori da parte della Commissione consultiva permanente alla quale l'articolo 6, comma 8, lett. m-bis) del D.Lgs. n. 81/2008 assegna proprio il compito di «elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento».

L'iter per l'emanazione del provvedimento aveva visto l'approvazione dei previsti criteri da parte della Commissione consultiva permanente il 18 aprile 2012, ma successivamente, per vicissitudini probabilmente legate alla condizione politica complessiva del nostro Paese, esso si è interrotto fino alla firma, avvenuta solo il 6 marzo 2013, del decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute (1). Il decreto in questione si compone di 4 articoli e di un allegato che riporta il testo del documento approvato dalla Commissione consultiva permanente, ma non è da escludersi l'emanazione di ulteriori criteri di qualificazione dei

formatori, come indicato dall'articolo 2 il quale fa riferimento anche a criteri «successivamente pubblicati sul sito www.lavoro.gov.it, sezione "sicurezza nel lavoro"».

Prima di affrontare l'analisi dei criteri previsti, si ritiene opportuno fare alcune considerazioni riguardanti alcune specifiche previsioni contenute nell'articolato del decreto.

Campo di applicazione

L'articolo 1, comma 2, definisce una sorta di campo di applicazione soggettivo del provvedimento, precisando che esso si applica «a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011».

È una previsione di notevole impatto poiché, dunque, non ricadono in questa previsione i formatori di altri soggetti non rientranti nella formazione imposta dagli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e per i quali il Testo unico prevede una specifica formazione. È ad esempio il caso dei RSPP diversi dal datore di lavoro, nei confronti dei quali l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni 26 gennaio 2006 non fornisce alcuna indicazione circa le caratteristiche di cui devono essere in possesso i

Nota:

(1) Pubblicato sul sito internet del Ministero, come reso noto da un comunicato in Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2013, n. 65.

Approfondimenti

docenti formatori; stesso discorso per i coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione. Tale esclusione è, oltretutto, espressamente riportata nella successiva premessa all'allegato del decreto.

Stante l'esplicito riferimento nel citato articolo 1, comma 2 del D.I. 6 marzo 2013 all'Accordo del 21 dicembre 2011 riguardante la formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, è necessario ricordare che i contenuti del provvedimento non erano, per esplicita previsione contenuta nella premessa dello stesso, da ritenersi vincolanti per dirigenti e preposti. Lo stesso successivo Accordo del 25 luglio 2012 ribadiva come essi potessero, al più, godere di una «presunzione semplice» del rispetto delle disposizioni di legge. Si ritiene, tuttavia, che ferma restando la facoltà del datore di lavoro di avvalersi dei percorsi formativi per dirigenti e preposti previsti dall'Accordo 21 dicembre 2012, egli debba al contrario ritenersi vincolato alla scelta di un docente formatore in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013 per l'esecuzione del corso, indipendentemente dal programma formativo prescelto. Ciò in virtù del fatto che il mandato assegnato alla Commissione consultiva permanente in ordine alla definizione dei criteri di qualificazione dei formatori è di portata generale e riguarda qualunque «formatore per la salute e sicurezza sul lavoro», indipendentemente dal soggetto destinatario finale della formazione, mandato ben più ampio - dunque - del compito assegnato alla Conferenza Stato-Regioni che, invece, non comprendeva la definizione di corsi di formazione per dirigenti e preposti.

Ma un'altra riflessione opportuna è quella inerente la presunta limitazione del campo di applicazione ai soli docenti formatori di lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro-RSPP. A ben guardare le cose potrebbero essere differenti, giacché l'articolo 1, comma 2 del D.I. 6 marzo

2013, nel riferirsi a docenti dei «corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011», assegna un riferimento tassativo agli articoli 34 e 37 della norma, mentre l'espressione «quali regolati da» evidenzia la volontà di riferirsi agli accordi del 21 dicembre 2011 in via esemplificativa e non esaustiva.

Per meglio comprendere, è necessario ricordare che, mentre l'articolo 34 si riferisce al solo datore di lavoro che intende svolgere direttamente l'incarico di RSPP, l'articolo 37 si occupa della formazione di una pluralità di soggetti e precisamente individua l'obbligo di appositi corsi di formazione per:

- lavoratori (art. 37, comma 1),
- lavoratori soggetti a rischi specifici di cui ai titoli del decreto successivi al Titolo I (art. 37, comma 3),
- dirigenti, preposti (art. 37, comma 7),
- lavoratori autonomi e altri soggetti di cui all'articolo 21, qualora intendessero avvalersi della facoltà di sottoporsi a formazione (art. 37, comma 8),
- lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e primo soccorso (art. 37, comma 9),
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 37, comma 10).

Alla luce di queste considerazioni, la portata delle indicazioni di cui al D.I. 6 marzo 2013 sarebbe ben più ampia di quella che emergerebbe da una prima e superficiale lettura (2). Ovviamente, dati i precedenti, non si può escludere che questa estensione del campo di applicazione del decreto anche a docenti formatori di soggetti ulteriori a quelli indicati dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni non sia semplicemente frutto di scarsa precisione da parte del legislatore nell'indicare con esattezza a quali corsi di formazione volesse riferirsi. Si attenderà, in tal caso, l'ennesima circolare

interpretativa senza la quale, tuttavia, il datore di lavoro dovrebbe attenersi alla lettera della norma.

Altre indicazioni

Il successivo comma 4 precisa che i requisiti individuati dal D.I. 6 marzo 2013 «non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto».

Siamo probabilmente di fronte ad uno degli ennesimi errori logici a cui il legislatore ci ha abituato. Come detto, la pubblicazione del decreto è avvenuta il 18 marzo 2013, ma la sua entrata in vigore (articolo 4, comma 1) è prevista 12 mesi dopo la data di pubblicazione (18 marzo 2014), per cui questa indicazione manterrà un valore residuale solo per quei corsi «formalmente e documentalmente» approvati e calendarizzati prima del 18 marzo 2013, ma non ancora erogati entro il 18 marzo 2014. Premesso che, ovviamente, qualunque corso organizzato tra la data di pubblicazione del decreto e la sua entrata in vigore non sarebbe stato comunque soggetto ad alcun vincolo, è probabile che si volesse garantire semplicemente un regime transitorio al momento della data di entrata in vigore del decreto per tutti i corsi già organizzati proprio nell'anno successivo alla sua emanazione.

Tale regime transitorio viene invece concesso a quei datori

Nota:

(2) Il presunto contrasto che potrebbe riguardare la formazione dei lavoratori addetti alle misure di primo soccorso, per i quali il D.M. n. 388/2003 specifica le caratteristiche dei docenti, in realtà non si pone poiché, trattandosi in entrambi i casi di decreti interministeriali, la norma speciale prevale su quella generale (*lex specialis derogat generali*), benché il D.I. 6 marzo 2013 sia più recente (*lex posterior derogat priori*). Per tutti gli altri soggetti, invece, non parrebbero esserci contrasti nemmeno apparenti, non essendo contenute in altre norme previsioni di alcun tipo in ordine alle caratteristiche del docente.

di lavoro-RSPD che intendono svolgere direttamente la formazione per un periodo di 24 mesi proprio dall'entrata in vigore del decreto (dunque fino al 18 marzo 2016), ai sensi dell'articolo 4, comma 2. Al termine di tale periodo il datore di lavoro dovrà comunque dimostrare di possedere i requisiti previsti per ogni altro formatore (fatta eccezione per il prerequisito di cui si vedrà tra breve, ai sensi dell'articolo 1, comma 5).

È opportuno precisare che la motivazione della posticipazione al 18 marzo 2014 è contenuta nelle premesse al decreto tra le quali si evidenzia come si ritenga «necessario che l'entrata in vigore del presente decreto venga differita di un termine di dodici mesi, in ragione della circostanza che l'individuazione della figura del formatore deve essere applicata, per la prima volta, da un numero particolarmente elevato anche di piccole e medie imprese», per cui il presunto errore (se di errore si tratta) potrà avere un riflesso proprio per i corsi calendarizzati dopo il 18 marzo 2013 e non ancora completati al momento dell'entrata in vigore del decreto.

I criteri

Come già indicato nell'articolo 1, comma 3, nel quale si afferma che «Il prerequisito e i criteri individuati rappresentano i requisiti minimi richiesti per la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro», anche la premessa ai criteri, contenuti nell'allegato al decreto, precisa che essi rappresentano un «livello base» per il docente, non escludendosi pertanto la necessità di una loro futura integrazione nel caso di corsi specifici di formazione da erogare ed, in ogni caso, il loro possesso dovrebbe garantire la contemporanea presenza di tre requisiti fondamentali per un docente formatore: conoscenza, esperienza e capacità didattica. Una ulteriore importante precisazione è quella riguardante

l'esclusione dal possesso dei criteri di qualificazione per quei soggetti che debbano procedere all'addestramento dei lavoratori e non alla loro formazione.

Tutti i docenti-formatori rientranti nel campo di applicazione del D.l. 6 marzo 2013 devono essere in possesso di un prerequisito di istruzione consistente nel diploma di scuola secondaria di secondo grado, fatta eccezione per i datori di lavoro che procedano direttamente alla formazione dei propri lavoratori, come già precisato nell'articolo 1, comma 5 e ribadito nell'allegato del decreto.

Complessivamente, vengono proposti, in forma alternativa tra loro, sei differenti criteri, ciascuno dei quali deve essere letto alla luce di tre diverse «aree tematiche»:

- 1) Area normativa/giuridica/organizzativa.
- 2) Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.
- 3) Area relazioni/comunicazione.

Sostanzialmente, un docente che intendesse svolgere un corso di formazione in una qualunque delle suddette aree tematiche, dovrebbe dimostrare il possesso, oltre che del prerequisito, anche dei requisiti imposti da uno o più dei criteri previsti. Questo per ciascuna area tematica.

I sei criteri previsti sono elencati in una tabella nell'allegato al decreto (3).

Qualifica e aggiornamento

Prima di affrontare l'analisi di alcuni aspetti inerenti i criteri elencati, si precisa che il docente che sia in possesso di uno o più di essi con riferimento alle singole aree tematiche, sarà qualificato in modo

permanente, fermo restando l'obbligo di aggiornamento. Quest'ultimo consisterà nella frequenza, con cadenza triennale (da computarsi a far data dal 18 marzo 2014 e, per il futuro, dal momento in cui il docente consegue la qualificazione) di 24 ore di seminari, corsi specialistici o di aggiornamento tenuti dai soggetti abilitati alla formazione di RSPD (articolo 32, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008), di cui almeno 8 ore dovranno consistere in corsi di aggiornamento veri e propri e dovranno essere riferiti a ciascuna area di competenza. Essi inoltre dovranno dimostrare di aver svolto nel triennio almeno 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza. La domanda più ovvia è se i corsi validi ai fini dell'aggiornamento di un RSPD (40 o 60 ore nel quinquennio in funzione dei moduli ATECO) possano essere ritenuti idonei e sovrapponibili a tal fine o se le ore di aggiornamento richieste come docente-formatore dovranno sommarsi a quelle che lo stesso soggetto deve frequentare qualora svolgesse anche l'incarico di RSPD.

Primo criterio

Il primo criterio è una sorta di riconoscimento (per non usare il termine «sanatoria») che consente a chi ha già tenuto docenze nel passato di vedersi riconosciuti dei crediti pregressi in ciascuna delle tre aree tematiche, qualora dimostri di avere un'esperienza almeno di 90 ore nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto, dunque a partire dal 18 marzo 2011.

È parere di chi scrive, che tali docenze non debbano essere riferibili solo alla formazione dei soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008, ma possano essere considerate valide, ai fini del riconoscimento del numero di ore ne-

Nota:

(3) V. in questo numero di ISL, a pag. 204.

cessarie, anche ore di formazione erogate, ad esempio, in docenze per i moduli A, B e C finalizzati alla formazione di RSPP, piuttosto che di altri soggetti nei confronti dei quali il D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo di formazione.

Non è invece agevole rispondere alla domanda se a tal fine potranno essere computate anche docenze, comunque riferibili alle aree tematiche (come ad esempio un corso di formazione sulla normativa sulla privacy, piuttosto che sulla responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche), ma non strettamente riferite o riferibili alle tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro, non essendo questo requisito specificato all'interno del criterio. In effetti, ciò non sarebbe da escludersi, considerando che in tutti criteri successivi, come vedremo, è stato specificato l'ambito in cui è richiesta l'esperienza pregressa del docente, precisando se fosse da ritenersi valida quella in «qualunque materia» o specifica «in materia di salute e sicurezza sul lavoro». Se così fosse e se pertanto fosse sufficiente una generica conoscenza della materia (a parte il prerequisito non è richiesto alcuno specifico titolo di studio che possa avvalorare la competenza del docente nella materia che intende insegnare) e soprattutto nessuna esperienza nel settore della sicurezza sul lavoro, i risultati attesi dei corsi di formazione rischierebbero di essere decisamente inferiori alle aspettative. Si immagini ad esempio quali potrebbero essere i risultati di una docenza per la formazione specifica dei lavoratori di un'impresa edile affidata, per la parte dei rischi di natura igienistica (rischio chimico, biologico, ecc.), ad un formatore che abbia conseguito la qualifica richiesta attraverso corsi di formazione nelle aziende su REACH o sul regolamento CLP.

In generale, è altrettanto evidente come difficilmente il solo fatto di aver svolto docenze per un monte ore sostanzial-

mente limitato, possa essere garanzia di «conoscenza, esperienza e capacità didattica», ma questa perplessità, riferibile in particolare alla capacità didattica, come vedremo, è da riferirsi anche a tutti gli altri criteri. Oltretutto, si consideri che il requisito potrà essere conseguito anche da chi, senza aver mai svolto docenze in una qualunque delle aree tematiche, raggiunga il monte ore previsto in un solo anno, dalla data pubblicazione a quella di entrata in vigore del decreto. In tal caso, la somma delle ore degli ultimi tre anni (0+0+90) sarà comunque pari alle 90 ore richieste.

È interessante notare come tale requisito riguardi solamente «docenti esterni» e non, ad esempio, personale aziendale, in possesso del prerequisito, che abbia tenuto corsi di formazione per i propri colleghi. Sfugge, francamente, il senso di una tale limitazione.

Secondo criterio

È caratterizzato dal possesso di due requisiti: il primo riferibile alla conoscenza (titolo di studio universitario o specifici corsi post laurea), il secondo essenzialmente all'esperienza e, molto marginalmente, alla capacità didattica.

Vengono infatti previsti, per dimostrare il conseguimento del secondo requisito, 4 percorsi alternativi fra loro, gli stessi che vengono proposti anche per il conseguimento degli altri criteri:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso università od organismi accreditati) di un diploma triennale in scienza della comunicazione o di un master in comunicazione;
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore ne-

gli ultimi 3 anni, in qualunque materia;

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

Anche in questo caso, fatto salvo per il docente che possa dimostrare un'esperienza di almeno 32 ore negli ultimi tre anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'abbinamento tra una laurea in una materia coerente con l'area tematica e uno degli altri requisiti (percorso formativo in didattica, abilitazione all'insegnamento, docenza pregressa in qualunque materia) darà vita ad un formatore buono per ogni occasione, ma sicuramente senza esperienza in materia di sicurezza.

Varrebbe anche la pena disquisire su cosa sia e che valore abbia il «percorso formativo in didattica» previsto al primo punto, quale debba essere il suo programma, quali le caratteristiche dei «formatori dei formatori» e se un corso di 24 ore sia effettivamente comparabile con l'abilitazione all'insegnamento o un master in comunicazione.

Lo stesso percorso formativo in didattica o il master in comunicazione, abbinato ad una laurea coerente con le singole aree tematiche, per esempio giurisprudenza, per l'area tematica normativa/giuridica/organizzativa, darà vita ad un laureato in giurisprudenza con una «presunta» capacità di insegnamento, ma stesso discorso potrebbe valere per un ingegnere, un chimico o altre tipologie di laurea.

Siamo lontani, molto lontani, dalla missione che era stata assegnata alla Commissione consultiva permanente: elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. Non dunque un generico docente poliedrico e polifunzionale, ma un docente-formatore per la materia della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Tra gli addetti ai lavori ci si è sempre lamentati della distanza che intercorre tra la teoria e la pratica, tra il mondo per-

fetto e ideale delle norme e quello reale del lavoro, una distanza che spesso rende difficile per i datori di lavoro accettare l'idea di dover spendere e investire per adempimenti di cui non intravedono un immediato ritorno in termini di sicurezza. È parte integrante del ruolo del consulente, in questi casi, fornire al datore di lavoro una visione di lungo termine.

Se tuttavia questa distanza che già, come detto, costituisce un ostacolo culturale prima ancora che economico, si determinasse nelle aule di formazione tra docenti non esperti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - ma qualificati ai sensi di legge - e lavoratori, a quel punto il danno sarebbe ancora più grave. Un lavoratore è un adulto tanto quanto il docente formatore, per di più consapevole del proprio lavoro e dei rischi che corre. Ciò di cui necessita è una visione sistemica delle informazioni imparare sul campo, l'acquisizione della loro giusta e reale entità; ha bisogno di qualcuno che con autorevolezza (riconosciuta dal lavoratore stesso, non dal semplice ritrovarsi nel ruolo di docente) gli fornisca misure di prevenzione e protezione, gli faccia vedere quali possano essere le conseguenze di comportamenti errati. Ciò di cui certamente non ha bisogno è una docenza astratta e avulsa dalla propria realtà lavorativa derivante da un formatore certamente bravo nella propria materia ma senza esperienza (uno dei tratti caratterizzanti un docente formatore, secondo la Commissione consultiva permanente).

Due sono gli aspetti più criticabili di questo sistema di qualificazione così impostato. Il primo è l'eccessiva genericità degli ambiti, delle aree tematiche e di conseguenza i titoli di studi ad essi riferibili: le docenze tenute per la formazione di addetti alle vendite di elettrodomestici, piuttosto che di un consulente pubblicitario sono idonee per dimostrare un'esperienza pregressa nell'area

relazioni/comunicazione? Una laurea in economia e commercio nella quale si sostengono diversi esami di diritto può valere ai fini della qualificazione per l'area normativa/giuridica/amministrativa? Per docenza in qualunque materia cosa si intende? Corsi di tolettatura per cani sono da considerarsi validi?

Queste domande non sono peregrine poiché un *curriculum vitae* è composto da una miriade di esperienze, tutte a loro modo qualificanti per una persona, ma non è detto che poi questa sia qualificata.

Un criterio di qualificazione che comprende di tutto e di più, nella pratica equivale a nessuna qualificazione. Non si comprende perché, come già si riscontra nell'articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione consultiva permanente non abbia definito l'elenco delle varie classi di laurea coerenti con le materie oggetto della docenza, ma anche a quali materie debba riferirsi l'esperienza pregressa come docente perché possa essere riconosciuta, se proprio lo scopo era quello di definire criteri obiettivi.

Il secondo aspetto è, probabilmente, l'origine e causa anche di quanto appena accennato. È evidente che il tentativo della Commissione consultiva permanente era quello di fornire criteri quanto possibile oggettivi per definire uno standard di conoscenze, abilità e competenze relativamente alla figura del formatore professionale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. A seguito delle considerazioni sinora viste, era forse preferibile il criterio già contenuto negli accordi della Conferenza Stato-Regioni che richiedevano un'esperienza almeno triennale come docente in materia di sicurezza sul lavoro o RSPP: quanto meno si limitava l'ambito di attività al solo settore della prevenzione degli infortuni ed era molto meno interpretabile.

Pur riconoscendo il valore del metodo scientifico e la necessità di rifarsi, per quanto possi-

bile a criteri oggettivi, bisogna ammettere anche che nell'ambito della formazione gli elementi soggettivi superano di gran lunga quelli oggettivi, primo fra tutti le reali capacità del docente di avere un rapporto con l'aula, a prescindere dalle sue lauree e dalle sue pregresse ore di docenza. Si dirà che un criterio doveva comunque essere definito. Può darsi, ma il rischio è che si sia creata un'ulteriore burocrazia senza un reale ritorno in termini di sicurezza. Con questi criteri, il primo in particolare, chi finora ha svolto docenze senza nessuna capacità ed a risultati zero potrà continuare a farlo, per di più con la qualifica. Se lo scopo era quello di definire uno standard minimo di conoscenze, esperienze e capacità didattiche occorre riconoscere che questo standard si è attestato ad una soglia troppo bassa per impedire a formatori incapaci di svolgere formazione e per consentire l'emersione e il riconoscimento dei formatori bravi. Al solito la differenza la potrà fare il mercato, ma si comprende facilmente come per il datore di lavoro, in assenza di riferimenti, un formatore qualificato valga l'altro e, in periodi di difficoltà economica, probabilmente il formatore meno bravo che non investe nella propria crescita e che punta più alla quantità che alla qualità riuscirà a offrire un prezzo più basso rispetto al collega più preparato.

Basare la qualificazione su criteri come le lauree, le ore di docenza, le ore di esperienza significa avere una visione ristretta dell'importanza del ruolo del docente. Albert Einstein ci ricorda che: «non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato». Non si possono rendere oggettive la conoscenza, l'esperienza e la capacità didattica, altrimenti il rischio che si corre è quello di rivolgersi a criteri superficiali (pure importanti, ma in subordine rispetto al resto) come quelli sinora visti.

Se chiedessero a ciascuno di

descrivere quale insegnante ricordi con maggior piacere, molti nel descriverlo farebbero riferimento alla sua capacità organizzativa, a quella di rappresentare concetti complessi in modo semplice, comprensibile e sotto diverse angolazioni, magari si farebbe riferimento al suo entusiasmo, alla sua passione, alla sua pazienza. Insomma, si ricorrerebbe alle sue qualità di docente ed al modo in cui ha ispirato gli allievi e suscitato la voglia di apprendere. Difficilmente, molto difficilmente alla domanda si risponderebbe: «Lo ricordo con piacere perché aveva delle lauree specialistiche in materia», oppure «Grazie a lui gli esami erano una passeggiata».

Non ci si scordi che l'articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008 definisce la formazione come «processo educativo», non mero trasferimento di nozioni. La conoscenza è certamente importante e completa il ritratto del docente, ma non è sufficiente.

La verità è che non è possibile definire dei criteri di qualificazione oggettivi che abbiano un valore che vada appena oltre il superficiale: a questo punto, sarebbe stato meglio definire criteri meno complicati e più facilmente verificabili dal da-

tore di lavoro (riguardo a questo, il decreto specifica che la rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente, sulla base di idonea documentazione (ad esempio, attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico, ecc ...). In particolare, l'esperienza lavorativa/professionale o come RSPP/ASPP deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente).

Forse, però, la vera qualificazione dovrebbe essere mantenuta sul «campo di battaglia», in aula, dal riconoscimento dei soggetti formati. Più che inventarsi un albo di fornitori/formatori che rischierebbe di trasformarsi in una delle ennesime *lobby*, al termine del corso ogni partecipante dovrebbe lasciare un *feedback* al docente, ma questo dovrebbe essere reso pubblico, né più, né meno che quanto si fa con siti di *e-commerce*, mentre oggi al più sono proprio i formatori (o le società a cui essi appartengono) a richiedere questi riscontri ai partecipanti senza che però gli esiti vengano messi a disposizione del cliente successivo che, dunque, è inconsapevole circa le valutazioni pregresse.

Gli ulteriori criteri

La logica degli altri criteri segue quella del secondo, con la prerogativa di richiedere una specifica formazione o un'esperienza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e dunque meno censurabili a parere di chi scrive, per quanto rimangano invariate tutte le perplessità inerenti la capacità reale di questi requisiti di qualificare un formatore.

Un'ultima osservazione riguarda un aspetto francamente incomprensibile, ovvero l'assenza nei criteri «delle peculiarità dei settori di riferimento» previste dall'articolo 6, comma 8, lett. *m-bis* del D.Lgs. n. 81/2008. Non vi è traccia all'interno del decreto di questa specifica previsione. Nell'ipotesi in cui la Commissione consultiva permanente, come previsto dall'articolo 3 del D.I. 6 marzo 2013 tra 12 mesi ne valuti gli esiti e proponga eventuali modifiche migliorative, il timore è che ancora una volta si possa decidere di utilizzare criteri che nulla hanno a che vedere con i rischi di un'azienda, come il codice ATECO.